# Allegato A

***Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Criteri e modalità di gestione e ripartizione delle risorse***

Le linee guida di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del Fondo.
I comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dal presente documento.

## 1. Enti beneficiari del Fondo

Gli Enti beneficiari delle risorse di cui al Fondo per il sostegno alla locazione sono i Comuni della Regione Lazio, ai quali è affidata la gestione dell'intervento, che attivano tutte le procedure per l'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio la rendicontazione comunale delle risorse erogate, con le modalità di seguito indicate.

## 2. Soggetti destinatari dei contributi

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di residenza o domicilio ed utilizzate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che posseggano i seguenti requisiti nel corso dell'annualità 2025:

a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di residenza ovvero nell'ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
e) non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
g) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%.

COPIA

Comune di Castelliri Prot. n. 0000086 del 08-01-2026 arrivo Cat. 7 Cl. 15

*L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all'anno indicato nel bando comunale, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata: incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100.*

I richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nei tempi e con le modalità previste nell'Avviso pubblico comunale presentano la domanda attestante la sussistenza dei requisiti ed eventualmente integrano la domanda con la necessaria documentazione, anche successivamente, su richiesta del comune presso cui la stessa è stata presentata.

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti i richiedenti, sotto la propria responsabilità, potranno in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione. Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l'importo del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, riferito all'alloggio e l'importo totale delle mensilità pagate nell'anno di riferimento.

## 3. Contributo

Le risorse complessive del Fondo sono ripartite ed impegnate ai comuni sulla base del numero dei nuclei familiari residenti nel comune.

Le risorse ripartite ed impegnate saranno liquidate ai Comuni a seguito della trasmissione da parte delle amministrazioni comunali stesse dei relativi atti descritti ai successivi paragrafi 4 e 6 del presente allegato.

Le eventuali risorse residue relative alle annualità precedenti del fondo e presenti nelle casse comunali, così come le eventuali risorse relative alle annualità precedenti del fondo impegnate ai Comuni e ancora non liquidate dalla Regione ai Comuni stessi, dovranno essere utilizzate dai Comuni unitamente alle risorse ripartite e comunque fino a copertura del fabbisogno. **Qualora il fabbisogno comunale risulti inferiore alle risorse ripartite ed impegnate,** le effettive liquidazioni a beneficio dei singoli Comuni terranno conto delle risorse residue presenti nelle casse comunali, così come dichiarate dai Comuni, e dovranno essere scomputate in detrazione dai Comuni stessi nel modello di richiesta risorse.

**Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari del contributo non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente pagato e comunque non superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente.**

Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Assegno di inclusione (ADI) di cui all'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Pertanto, sarà compito dei Comuni, verificare, attraverso l'istruttoria delle domande dei richiedenti contributo, l'eventuale percezione della suddetta quota ADI nell'annualità 2025, destinata all'affitto e quindi lo scomputo della stessa dal contributo massimo previsto dal bando, ovvero dal 40% del canone annuo versato e non superiore ai 2.000,00€;

Copia

Comune di Castelliri Prot. n. 0000086 del 08-01-2026 arrivo Cat. 7 Cl. 15

I Comuni possono erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante in proporzione ai soggetti collocati utilmente in graduatoria, e/o stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei provvedimenti di pubblicizzazione. I Comuni fissano l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi indicati.

## 4. Avviso pubblico comunale, graduatoria, individuazione dei soggetti destinatari del contributo e ripartizione delle risorse

I Comuni, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione, ripartite ed impegnate dalla struttura regionale competente, avviano le attività comunali secondo le modalità di cui al precedente punto 2 ovvero predispongono e pubblicano il bando comunale per l'accesso al sostegno alla locazione, provvedono a dare ampia informazione sulla possibilità di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo.

Le Amministrazioni comunali, a seguito di pubblicazione del bando comunale:

a) trasmettono alla Direzione regionale competente il bando pubblicato con l'atto di approvazione dello stesso;
b) raccolgono le domande dei richiedenti il contributo, prevedendo anche modalità telematiche per la presentazione delle istanze;
c) effettuano l'istruttoria delle singole domande, verificando il possesso dei requisiti;
d) trasmettono alla Direzione regionale competente il modello per la richiesta del contributo, la graduatoria degli aventi diritto, riportante il canone annuo effettivamente pagato, il relativo calcolo del 40% fino al massimale di 2.000,00 €, l'eventuale quota ADI annuale (da scorporarsi secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3) e la quantificazione dell'importo complessivamente riconosciuto, nonché il provvedimento comunale di approvazione degli stessi.

La Regione a seguito delle richieste comunali pervenute eroga i contributi ripartiti ed impegnati ai Comuni, tenendo conto delle risorse residue dichiarate, così come descritto al paragrafo 3.

I Comuni erogano i contributi in favore dei soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili.

Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio, la documentazione sopra descritta, a mezzo PEC all'indirizzo **aiutoaffitto@pec.regione.lazio.it**

## 5. Casi particolari

Qualora nel periodo in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente integrerà la domanda con la copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati. In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio.
Qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione.

Comune di Castelliri Prot. n. 0000086 del 08-01-2026 arrivo Cat. 7 Cl. 15

## 6. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

Per facilitare le procedure di gestione del Fondo ed uniformare le correlate attività comunali, la Direzione regionale competente provvede ad elaborare ed a mettere a disposizione dei comuni, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, il modello di *"richiesta comunale delle risorse"*.

Al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo e di assicurare l'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte della Direzione regionale competente, oltre che l'ottenimento del contributo, tutti i Comuni trasmettono, **in formato non editabile**, alla Regione Lazio, all'indirizzo PEC **aiutoaffitto@pec.regione.lazio.it**:

- bando comunale e provvedimento comunale di approvazione dello stesso. Tale documentazione deve essere trasmessa a seguito della pubblicazione del bando;
- modello di "richiesta comunale delle risorse", debitamente compilato dalla struttura comunale competente, nonché la graduatoria così come descritta al precedente punto 4, oltre al relativo provvedimento comunale di approvazione degli stessi;
- la segnalazione di eventuali avvisi pubblici andati deserti e di eventuali economie non utilizzate derivanti dalle precedenti annualità presenti nelle casse comunali.

**I Comuni che non intendono pubblicare il bando** o comunque non intendono utilizzare le risorse assegnate comunicano detta intenzione alla Regione all'indirizzo PEC sopra indicato, segnalando eventuali economie non utilizzate derivanti dalle precedenti annualità presenti nelle casse comunali;

I comuni, successivamente all'erogazione del contributo agli aventi diritto, trasmettono gli atti di liquidazione alla Regione Lazio all'indirizzo PEC sopra indicato.

Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione "Fondo di sostegno alla locazione"

Copia

Comune di Castelliri Prot. n. 0000086 del 08-01-2026 arrivo Cat. 7 Cl. 15

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)

Copia

Comune di Castelliri Prot. n. 0000086 del 08-01-2026 arrivo Cat. 7 Cl. 15